# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3091

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CRAXI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCÀLFARO)**

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(MARTINAZZOLI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(ROMITA)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(GORIA)**

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(GASPARI)**

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(VIZZINI)**

—

Disciplina dell'ordinamento della Corte dei conti

*Presentato il 26 luglio 1985*

L'attuazione delle disposizioni costituzionali relative alle garanzie di indipendenza ed autonomia delle magistrature avrebbe dovuto, da tempo, comportare una profonda revisione delle funzioni e della struttura della Corte dei conti, nonché dello *status* dei suoi magistrati, sulla stessa linea seguita per la magistratura ordinaria, amministrativa e militare e per l'Avvocatura Generale dello Stato.

L'ordinamento dell'istituto, invece, è rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello precostituzionale, nonostante il particolare rilievo che, proprio per la Corte dei conti, avrebbero dovuto rivestire talune istanze di riforma, tra le quali, in particolare, l'adeguamento degli strumenti di controllo inerenti all'area dell'azione amministrativa, caratterizzata dalla moltiplicazione dei centri di spesa e dall'evoluzione delle tecniche di gestione, e il decentramento della giurisdizione contabile, il cui ambito si è venuto estendendo ai vari settori della finanza pubblica.

Negli ultimi venti anni — dopo che era rimasta inattuata una delega legislativa conferita al Governo per il coordinamento in testi unici delle norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei suoi magistrati, nonché delle norme relative ai procedimenti contenziosi e non contenziosi (articolo 44 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345) — numerosissimi sono stati i disegni e le proposte di legge, ad iniziativa sia dei Governi succedutisi nel tempo che delle varie forze politiche, diretti ad apportare modifiche a singoli settori dell'ordinamento della Corte. Cosi nell'ultima legislatura, il Governo aveva affrontato il problema del riordinamento della Corte dei conti e presentato al Parlamento due disegni di legge concernenti rispettivamente, la semplificazione del contenzioso pensionistico, gli organi, lo statuto dei magistrati e del personale amministrativo (Atto Camera n. 1427) e le funzioni di controllo e giurisdizionali (Atto Senato n. 1302).

I risultati del dibattito apertosi sulle proposte di riforma costituiscono indispensabile presupposto per l'avvio di una coerente opera di revisione normativa diretta a consentire una maggiore rispondenza dell'azione svolta dall'istituto ai bisogni delle Amministrazioni pubbliche e dei cittadini.

Nell'intento di raggiungere tali finalità, si è predisposto l'unito disegno di legge che interessa l'intero arco delle norme che disciplinano la struttura e le funzioni della Corte dei conti.

Il testo del disegno di legge consta di sei titoli, di cui i primi cinque riguardano, rispettivamente, il controllo di legittimità e di gestione, l'attività giurisdizionale, gli organi della Corte dei conti, lo statuto dei magistrati, l'ordinamento del personale amministrativo e tecnico, ed il sesto contiene disposizioni di carattere transitorio.

* * *

Il titolo primo, relativo alla funzione di controllo, è frutto di una attenta rimeditazione, sulla base di una più ampia impostazione dei problemi che debbono essere risolti, delle numerose indicazioni contenute nelle precedenti iniziative legislative e nei pareri sulle stesse resi dalle sezioni riunite della Corte dei conti (da

ultimo, pareri numero 222 del 15 novembre 1978 e numero 228 del 12 maggio — 3 giugno 1980).

E' noto che le norme sulle attività di controllo sono contraddistinte, nel vigente ordinamento, dal difetto di rispondenza ad indirizzi unitari, sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, sia per ciò che attiene all'ambito dell'attività amministrativa interessata, alla direzione dei controlli, al raccordo e alla confluenza dei risultati.

Deve aggiungersi a ciò che la disciplina delle tipologie e delle procedure di controllo — con la sola eccezione del controllo relativo alla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, anch'esso, peraltro, abbisognevole di un ripensamento — non ha subito alcun significativo mutamento nell'ultimo secolo, per cui il procedimento di controllo ha continuato a svolgersi, in via preventiva o successiva, generalizzata o meno, su singoli atti, secondo uno schema di esame cartolare che solo di rado consente di avvertire la realtà della gestione e che si impronta, comunque, a criteri che prefigurano piuttosto un complesso di limiti che non di vincoli positivi all'azione amministrativa.

Ne é derivata una situazione di incoerenza e solo parziale efficacia del sistema dei controlli ed una sostanziale estraneità dello stesso alle finalità di coordinamento finanziario e di programmazione economica previste dalla Costituzione.

Nello stesso quadro si é quasi del tutto perso, per effetto della progressiva trasformazione del bilancio dello Stato in bilancio di trasferimenti, quel ruolo centrale che in materia finanziaria era demandato alla Corte dei conti, anteriormente alla emanazione della Costituzione repubblicana.

Il superamento delle menzionate lacune normative non può avvenire attraverso meri aggiustamenti formali e di settore.

Occorre un intervento legislativo di ampio respiro, improntato ad una visione unitaria dei problemi e diretto ad assicurare il coordinamento degli strumenti del controllo in un sistema omogeneo e coerente, in primo luogo in se stesso ed in secondo luogo con le esigenze di programmazione economica e finanziaria.

Sulla base di tale impostazione generale, il Capo I del Titolo I (articoli 1-6) disciplina il controllo della Corte dei conti sulle Amministrazioni centrali dello Stato, ponendo norme caratterizzate dalla generalità e sistematicità, idonee a con figurarsi come una sorta di statuto del controllo, capace di proiettarsi su tutti gli organi, comunque strutturati ed articolati, deputati al controllo esterno, con gli aggiustamenti resi necessari dalla peculiarità dei singoli settori.

Le linee direttive della progettata riforma sono le seguenti:

*a)* limitazioni del controllo preventivo di legittimità, il cui ambito viene circoscritto a materie bene individuate, nelle quali il rispetto della legalità è da ritenersi come lo strumento di garanzia più idoneo a tutelare specifici interessi pubblici; e previsione di un ulteriore ambito facoltativo, al fine sia di assicurare strumenti di raccordo con i controlli interni sia di rimuovere situazioni diffuse e persistenti di illegittimità rilevate in sede di controllo successivo;

*b)* previsione di un controllo successivo su atti non costituenti una riproduzione di quello preventivo e caratterizzato dalla limitazione delle pronunce, anche su più atti congiuntamente, ai soli casi di illegittimità, e dalla programmazione, per settori o materie, secondo scelte ragionate di intervento;

*c)* disciplina del controllo su attività, anch'esso da programmarsi secondo criteri obiettivi dall'organo di controllo, diretto ad accertare la rispondenza dell'attività amministrativa, nel suo complesso e nei suoi risultati — in adesione al principio del «buon andamento» — ai criteri di efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di legalità;

*d)* effettività dei controlli, sia per quanto concerne una più puntuale indivi-

duazione dei poteri istruttori della magistratura contabile sia per ciò che attiene alla disciplina delle conseguenze che si connettono alle pronunce di illegittimità.

Il sistema flessibile, orientabile ed efficace che deriva dall'applicazione di tali principi, é arricchito, poi, dalla introduzione di norme particolari, dirette a contenere entro ristretti limiti temporali l'esercizio dei controlli preventivi e successivi, entrambi liberati da minute incombenze di *routine*, e ad assicurare una più piena partecipazione di tutti i magistrati che vi sono assegnati all'esercizio delle funzioni di controllo.

I successivi Capi del Titolo I (articoli 7-29), in attuazione delle linee direttive sopra menzionate e nel quadro generale del coordinamento e della armonizzazione degli strumenti di controllo, sono diretti ad innovare la vigente legislazione concernente il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; ad integrare le disposizioni sull'attività della sezione enti locali, prevedendone il raccordo con i comitati regionali di controllo; ad apprestare idonei strumenti per la valutazione delle gestioni nazionali di fondi comunitari e per l'attività di collaborazione della Corte dei conti italiana con quella della Corte dei conti delle Comunità europee; a dettare, infine, norme generali e finali, prevalentemente intese a rendere più snella ed incisiva l'azione degli organi della Corte deputati al controllo, e ad adeguare alle nuove disposizioni la disciplina relativa all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo.

Per il particolare rilievo che rivestono, uno specifico cenno va fatto alle disposizioni che riguardano il controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

La principale innovazione che si propone in ordine al controllo sugli enti é quella che prevede la presenza di un magistrato della Corte presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ordinarie, qualora l'apporto dello Stato superi una determinata soglia di rilevanza.

L'essenziale unitarietà del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sempre affermata dalla Corte dei conti sin dal 1961 — e che ha trovato conferma nel parere reso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 13 febbraio 1962 sull'ordinamento delle partecipazioni statali, nella sentenza n. 35 della Corte costituzionale in data 10 aprile 1962 e nel parere del Consiglio di Stato del 19 aprile 1966 — con il conseguente riconoscimento che tutti i poteri decisori spettano esclusivamente alla speciale sezione istituita dall'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, induce a riconsiderare la diversità delle sovvenzioni statali indicate negli articoli 2 (contribuzioni ordinarie) e 12 (apporto al patrimonio) della legge stessa.

Come si evince dal relativo *iter* parlamentare, tale diversità, non prevista nell'originale disegno governativo, venne introdotta dalla Camera dei deputati per una diversificazione delle modalità del controllo (solo cartolare quello previsto dall'articolo 2; con la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti che assiste alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente, quello disciplinato dall'articolo 12) e, in pratica, ha dimostrato di non trovare idonea giustificazione.

In proposito la Corte dei conti sin dal 1961, e da ultimo nel parere n. 239, reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 26 maggio 1982, ha rappresentato la maggiore incisività del controllo previsto dall'articolo 12 della legge numero 259 del 1958, rispetto a quello esclusivamente cartolare effettuato a norma del precedente articolo 2. E ciò sopratutto nella considerazione che la diretta conoscenza della fase procedimentale preordinata all'emanazione degli atti deliberativi, consente di coglierne tutta la problematica, ed altresì di percepire la loro esatta collocazione nel più vasto ambito dell'attività gestoria dell'ente.

E' stata infine prevista, in rispondenza al criterio della economicità dei controlli, la possibilità che la sezione controllo enti riferisca — sulla base di criteri periodica-

mente determinati dalla sezione stessa — congiuntamente sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati, ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

* * *

Il Titolo II del disegno di legge riguarda le funzioni giurisdizionali e si articola in quattro Capi. Il primo (articoli 30 40) disciplina il decentramento giurisdizionale; il secondo (articoli 41-51) e il terzo (articoli 52-59) prevedono snellimenti procedurali ed adeguamenti strutturali concernenti la giurisdizione contabile, la giurisdizione pensionistica ordinaria e di guerra; il quarto (articoli 60-68) reca norme finali e transitorie e comprende una delega al Governo per la raccolta in un testo unico e l'adeguamento alle nuove disposizioni delle norme relative all'organizzazione e alle procedure giurisdizionali della Corte dei conti.

Le istanze volte al decentramento della giurisdizione sono ormai antiche ed hanno trovato inizialmente autorevoli affermazioni e significativi momenti di confluenza politica per il contenzioso contabile.

La Corte costituzionale, con sentenze 3 giugno 1966 n. 55 e 9 aprile 1968, n. 33, ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittime, rispettivamente, le norme relative alla composizione ed al funzionamento dei Consigli di prefettura, quali organi di giurisdizione contabile di primo grado a livello locale, ed alcune norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, istitutivo della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta cui, nell'ambito regionale, competeva anche la giurisdizione già dei predetti consigli.

Con giurisprudenza costante, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti hanno ritenuto che, per effetto delle cennate pronunce della Corte costituzionale, le funzioni giurisdizionali in materia di conti e di responsabilità già assolte dai Consigli di prefettura siano state assorbite nella giurisdizione generale della Corte dei conti, quale unica magistratura competente nella materia, ai sensi dello articolo 103, secondo comma, della Costituzione, e che, di conseguenza, venuto meno il suddetto giudice di primo grado, nessun altro giudice possa ad esso subentrare che non sia la stessa Corte dei conti, come effetto della espansione della sua giurisdizione.

Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato autorevole conferma nella sentenza 20 luglio 1968, n. 2616, ed in successive, della Corte di cassazione a sezioni unite.

Questa ha, tra l'altro, ritenuto che la Corte dei conti, in forza dell'articolo 103 della Costituzione, abbia acquistato «una competenza generale in materia di contabilità pubblica» ed ha perciò affermato che delle controversie, già devolute ai Consigli di prefettura, si debba riconoscere «La Corte dei conti quale giudice di primo grado, con appello contro le sue decisioni alle sezioni riunite ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario».

Sostanzialmente negli stessi sensi si è pronunciata, in prosieguo di tempo, la Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 1971, n. 68.

L'estensione della giurisdizione della Corte dei conti quale giudice di primo grado in ordine ai giudizi sui conti degli enti locali é stata, quindi, possibile in via giurisdizionale, colmandosi, in tal modo, il vuoto che nell'ordinamento giuridico si era determinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

D'altra parte, di questa situazione ormai consolidata ha preso atto lo stesso legislatore ordinario, il quale, in più di una occasione, ha previsto la giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie in materia di conti e di responsabilità degli enti pubblici diversi dallo Stato. E sufficiente richiamare in proposito l'articolo 31 della legge n. 335 del 1976, contenente principi generali e di coordinamento in materia di contabilità regionale.

La conseguenza, peraltro a suo tempo prevista, è stata l'accentrarsi a Roma, presso le due sezioni giurisdizionali competenti nelle materie di contabilità pubblica, delle controversie contabili riguardanti tutto il settore pubblico ed in particolare i conti dei tesorieri degli oltre 8.000 comuni della Repubblica determinando cosi il formarsi di un notevole arretrato ed una situazione certamente non compatibile con i princìpi del decentramento della giurisdizione cui si ispira la Costituzione e che, nel settore della giustizia amministrativa, è stato risolto con l'istituzione di appositi tribunali regionali.

Il problema quindi non può risolversi se non con la istituzione, anche nell'ambito della giurisdizione contabile, delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in sede regionale.

A tal fine nel 1969 fu predisposto e presentato al Senato un disegno di legge, di iniziativa governativa, contraddistinto dal numero 752, relativo all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti. Tale provvedimento, favorevolmente valutato dalla I Commissione del Senato, decadde per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, proprio nel momento in cui stava per avere felice esito.

Altre iniziative legislative aventi lo stesso scopo sono state assunte nelle più recenti legislature, a riprova della costante attenzione del Parlamento per il problema concernente l'istituzione di sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti, anche se le iniziative stesse non hanno trovato finora realizzazione.

Nell'unito disegno di legge il decentramento giurisdizionale, sulla scorta delle esperienze positivamente maturate in talune regioni ad autonomia speciale, non é limitato al contenzioso contabile ma riguarda anche i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato, nei confronti dei provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato e di enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nel territorio delle regioni e delle province autonome.

L'istituzione di più sezioni, a competenza territoriale ripartita, ha comportato l'esigenza di prevedere l'istituto del regolamento preventivo di competenza. A ciò si é provveduto dettando una disciplina che nella massima parte si ispira all'analoga disposizione, già collaudata dall'esperienza, contenuta nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (articolo 31), concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nel capo II sono contenute norme sulla giurisdizione contabile, che recano innovazioni alle modalità procedurali relative all'esame dei conti, al fine di renderne più efficace lo svolgimento e, nel contempo, di accrescere le garanzie dei contabili. Lo stesso fine di potenziare l'attività volta alla repressione del danno erariale, nel rispetto della tutela delle posizioni giuridiche degli interessati, è poi perseguito da quelle disposizioni che definiscono l'obbligo di denuncia dei fatti dannosi da parte dei soggetti che ne siano venuti a conoscenza; che regolano le funzioni inquirenti; che dispongono il controllo giudiziale dell'archiviazione degli atti; che prevedono il perseguimento delle responsabilità per danno di importo modesto direttamente da parte dell'Amministrazione; che disciplinano, infine, i provvedimenti cautelari.

Analoghe finalità di snellimento procedurale si propongono le disposizioni della sezione I del Capo III per i giudizi in materia di pensioni civili e militari, nei quali, tra l'altro, è prevista la concentrazione nel collegio dell'attività istruttoria attualmente svolta dalla procura generale.

Le disposizioni della seconda sezione del capo III relative alle pensioni di guerra (articoli 56-59) presentano aspetti di particolare urgenza.

Come é noto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, è stato avviato a soluzione l'annoso pro-

blema dell'arretrato in sede amministrativa, predisponendosi, attraverso il potenziamento dei servizi del Ministero del tesoro e lo snellimento delle procedure, lo smaltimento della giacenza entro 3 o 4 anni al massimo.

Con tale provvedimento normativo non è stato invece risolto il problema, non meno annoso, del grave arretrato esistente in materia di pensioni di guerra anche in sede giurisdizionale (210.000 ricorsi pendenti).

In ordine alle cause di tale imponente ritardo e sugli opportuni criteri di intervento al fine di pervenire ad una definitiva soluzione della situazione di crisi in cui versa il settore, si sono pronunciate, previa approfondita e dettagliata analisi, le sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate ad esprimere parere sullo schema di decreto delegato predisposto nella competente sede governativa in attuazione della sopra ricordata legge di delega 23 settembre 1981, n. 533.

Sullo schema di decreto delegato veniva altresì acquisito il parere delle Commissioni Finanze e Tesoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1 della già citata legge 23 settembre 1981, n. 533.

Tali Commissioni, nella seduta del 16 dicembre 1981 (Camera dei deputati) e del 16 e 17 dicembre dello stesso anno (Senato della Repubblica), esprimevano viva preoccupazione per il pesante contenzioso accumulatosi ed auspicavano un effettivo potenziamento delle strutture della Corte, l'adeguamento dell'organico dei magistrati ed ogni altra misura volta a smaltire l'imponente numero di ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, non veniva recepita la parte relativa allo snellimento delle procedure giurisdizionali ed alla diversa strutturazione del processo in materia di pensioni di guerra, nonché all'aumento della dotazione organica del personale di magistratura, contenuta nello schema di provvedimento sopra ricordato.

Le disposizioni contenute nella sezione seconda del Capo III tengono adeguato conto delle proposte formulate dalla Corte e dalle Commissioni parlamentari in ordine allo snellimento delle procedure, mentre per il potenziamento del personale di magistratura si provvede, in limiti ristretti, nella tabella A allegata al disegno di legge alla luce anche del decentramento giurisdizionale, prefigurato pure in materia di pensioni di guerra.

Come incisivo e determinante snellimento delle procedure giurisdizionali si é prevista la concentrazione in un unico magistrato facente parte del collegio dell'intera attività istruttoria attualmente esercitata dalla procura generale.

Si è provveduto, inoltre, a fissare un termine perentorio entro il quale il ricorrente dovrà concretamente attivarsi nell'ambito istruttorio del processo. In tal modo, realizzandosi una rapida e compiuta cognizione delle reali ragioni del contendere, si agevola il compito del magistrato istruttore sottraendolo al rischio di defatiganti ed infruttuose istruttorie ed offrendogli un sicuro indirizzo per le sue iniziative, ciò che non può non ripercuotersi favorevolmente sulla speditezza e sulla stessa proficuità della fase istruttoria.

* * *

Il titolo III, relativo agli organi della Corte dei conti si suddivide in tre capi: il primo (articoli 69 78) relativo al Consiglio di presidenza, il secondo (articolo 79) alle sezioni riunite in sede consultiva e il terzo (articolo 80) al servizio Massimario.

Trattasi di disposizioni che, unitamente a quelle contenute nel titolo IV (statuto dei magistrati), tendono a dare compiuta attuazione al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione — il quale dispone che la legge garantisce l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo — e, più in generale, a consentire una più razionale partecipazione di tutte le componenti della Corte alla gestione dell'istituto.

Nel disciplinare la composizione del Consiglio di presidenza si è tenuto conto della complessità strutturale della Corte, del tutto peculiare rispetto alle altre magistrature, complessità che non può non riverberarsi sulla composizione dell'or-

gano di autogoverno, deputato alle scelte fondamentali nelle quali devono trovare idoneo contemperamento le esigenze relative alle funzioni dell'istituto con quelle più propriamente demandate alle componenti elettive.

Le altre disposizioni non si discostano da quelle che disciplinano l'analogo organo operante nel complesso Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali.

* * *

Anche le disposizioni del titolo IV (articoli 81-95), relative allo statuto dei magistrati della Corte, non si discostano, pur con gli adattamenti minimi ritenuti indispensabili, dalle norme che riguardano i magistrati amministrativi.

L'allineamento delle disposizioni che riguardano la carriera dei magistrati, l'assegnazione alle sedi ed uffici, le incompatibilità, il conferimento dei compiti non di istituto, oltre ad assicurare una maggiore pienezza di garanzie, dovrebbe consentire una riduzione delle difficoltà che la Corte incontra nel reclutamento del personale di magistratura. Nello stesso senso sono dirette, almeno in parte, ad operare le nuove disposizioni che disciplinano i concorsi a referendario, allargando, tra l'altro, la base di reclutamento.

* * *

Il titolo V (articoli 96-104) reca norme sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.

È noto, in proposito, come l'ultima revisione degli organici di tale personale risalga alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Le successive innovazioni, introdotte per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sul riordinamento delle ex carriere speciali, e 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, non hanno variato le dotazioni complessive del personale dell'istituto, nonostante il progressivo incremento dei suoi compiti.

La nuova organizzazione, centrale e periferica, della Corte impone per altro verso, una più puntuale definizione dei compiti del personale amministrativo e tecnico ed una nuova definizione delle funzioni dirigenziali e delle correlative qualifiche.

Il più incisivo ruolo del personale non di magistratura, conseguente non soltanto alla più articolata organizzazione della Corte, ha suggerito di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina attribuendo in essi maggior peso ai rappresentanti del personale amministrativo.

Vengono inoltre affidate, in analogia a quanto disposto per il Consiglio di Stato, ad un dirigente superiore le funzioni di amministrazione del personale amministrativo previste dall'articolo 10 del richiamato decreto n. 748 del 1972.

Ancora in analogia con la legge di riforma del Consiglio di Stato si prevede un procedimento di determinazione dei profili professionali che tiene conto delle peculiari funzioni e mansioni affidate al personale amministrativo della Corte dei conti, che non trovano riscontro in quelle svolte dal personale delle Amministrazioni attive dello Stato.

Nelle tabelle allegate al disegno di legge sono rideterminati gli organici del personale di magistratura e amministrativo, sulla base di una attenta e rigorosa ricognizione delle esigenze connesse alle nuove strutture ed ai compiti affidati all'istituto.

Circa gli aspetti finanziari del provvedimento, si fa presente che l'onere derivante dalla piena attuazione dell'iniziativa è valutato in lire 35 miliardi in ragione d'anno.

In relazione ai prevedibili tempi occorrenti per l'espletamento dei concorsi e per il perfezionamento del nuovo assetto organizzativo della Corte dei conti, il provvedimento avrà piena attuazione soltanto alla fine del quadriennio 1986-89, per il quale sono stati previsti i seguenti oneri:

1986 - lire 4 miliardi;
1987 - lire 6 miliardi;
1988 - lire 15 miliardi;
1989 - lire 35 miliardi.

# DISEGNO DI LEGGE

—

## TITOLO I
## FUNZIONI DI CONTROLLO

### CAPO I
### CONTROLLO SUGLI ATTI DEL GOVERNO E SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

#### ART. 1.

*(Ambito del controllo preventivo di legittimità).*

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

*a)* i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

*b)* i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più Ministri;

*c)* i provvedimenti adottati dai comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

*d)* i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

*e)* i provvedimenti dei Ministri con i quali si approvino contratti o che comunque comportino spese, nonchè i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici.

2. Fuori dei casi preveduti dal comma 1 il Ministro competente può richiedere che siano sottoposti al controllo preventivo della Corte provvedimenti ritenuti di particolare rilevanza.

3. I capi degli uffici di ragioneria, nelle ipotesi previste dall'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e disposizioni analoghe, nonchè nei casi in cui ritengano che dall'esecuzione dell'atto possano derivare danni gravi per la finanza pubblica, possono chiedere una preventiva pronunzia della sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato in ordine alle legittimità di atti diversi da quelli considerati nel comma 1.

ART. 2 .

*(Esercizio del controllo preventivo di legittimità).*

1. Gli atti assoggettati al controllo preventivo sono trasmessi dalle Amministrazioni alla Corte dei conti per il tramite delle competenti ragionerie e nei trenta giorni successivi sono ammessi al visto ed alla registrazione.

2. Ove siano state formulate richieste istruttorie, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui perviene alla Corte dei conti la risposta dell'Amministrazione.

3. Per gli atti non ammessi al visto ed alla registrazione nei suddetti termini, la pronuncia sulla legittimità è deferita alla sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato. La sezione pronuncia di norma nei quindici giorni successivi.

4. La delibera che rifiuta il visto, quando il Ministro cui spetta lo ritenga necessario, è presa in esame dal Consiglio dei Ministri. Se esso risolve che l'atto debba avere corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite e, ove non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

5. Resta salvo il disposto dell'articolo 25, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART.3 .

*(Ambito del controllo successivo).*

1. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio e patrimonio dello Stato nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sulle altre gestioni pubbliche indicate dalla legge a chiunque affidate è svolto nell'esercizio finanziario di competenza o in quello immediatamente successivo.

2. La Corte dei conti verifica la regolarità dei dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato e nei consuntivi delle gestioni di cui al comma 1.

3. Sono soggetti a controllo atti, operazioni e comportamenti, anche omissivi, inerenti ad entrate o spese, ivi compresi gli atti, comunque denominati, con i quali, in materia di entrate, si impartiscono direttive o si adottano pronunzie da parte dell'autorità amministrativa.

4. La sezione procede all'accertamento della conformità dell'attività gestoria agli obiettivi ed ai parametri organizzativi e di azione stabiliti dalle leggi, dai programmi, da direttive e istruzioni governative, nonchè alla verifica della coerenza dell'attività medesima con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione avuto riguardo al rispetto delle esigenze di efficacia ed economicità. Procede altresì a verifica della legittimità nei casi indicati dall'articolo 4, comma 6.

5. Con deliberazione annuale la sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato stabilisce i settori di attività amministrative nei quali, per l'esercizio finanziario considerato, viene svolto il controllo successivo.

6. La determinazione è motivata ed è adottata tenendo conto dei criteri di rotazione, del rilievo finanziario delle attività e di finalità di particolare interesse pubblico.

ART.4 .

*(Esercizio del controllo successivo).*

1. Copie conformi degli atti soggetti a controllo successivo unitamente alla documentazione giustificativa, con allegati i titoli di spesa ove emessi, sono trasmesse alla Corte dei conti dalla competente ragioneria entro il termine di quindici giorni dalla data dell'eseguito riscontro.

2. Con apposita deliberazione la sezione può tuttavia determinare in quali casi gli atti debbano essere trasmessi trimestralmente o semestralmente accompagnati da riepilogo ovvero debbano essere sostituiti da elenchi recanti le indicazioni necessarie, nonché quali specifiche attestazioni possano tener luogo della documentazione giustificativa.

3. La Corte dei conti può far proprie le risultanze delle verifiche effettuate dalle ragionerie ed uffici analoghi nonchè dagli organi interni di revisione. I titolari degli uffici anzidetti rispondono dell'esattezza del proprio operato.

4. La sezione può disporre: l'acquisizione di atti; la redazione di rendiconti e consuntivi; l'espletamento di accertamenti da parte di organi ed uffici dell'Amministrazione con fissazione del relativo termine.

5. l'amministrazione è tenuta a fornire riscontro alle richieste istruttorie entro sessanta giorni. Decorso tale termine, ovvero quando i chiarimenti non siano stati ritenuti adeguati dall'ufficio di controllo, la pronuncia su atti, operazioni o comportamenti, anche unitariamente considerati, è deferita alla sezione.

6. Oltre alle pronunce sui consuntivi delle gestioni, sui rendiconti, sulle risultanze degli accertamenti e delle verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 3, la sezione adotta apposite deliberazioni solo nei casi in cui insorgano questioni di legittimità degli atti di gestione, nonchè sui provvedimenti emanati e sulle iniziative assunte dall'Amministrazione ai sensi del comma successivo.

7. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, nel termine a tal fine fissato dalla sezione, i provvedimenti adottati e le iniziative assunte per conformarsi alle pronunce della sezione medesima. Il Ministro competente, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può chiedere che la questione sia riesaminata dalle sezioni riunite in sede di controllo; se queste confermano la precedente pronunzia la relativa deliberazione è trasmessa agli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, unitamente alla comunicazione ministeriale, negli stessi termini previsti dall'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 5.

*(Organizzazione del controllo).*

1. Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, ovvero relativi a determinate materie, è delegato un magistrato della sezione, con qualifica di consigliere, con decreto del Presidente della Corte dei conti, su parere conforme del Consiglio di presidenza.

2. Il magistrato delegato coordina l'attività dell'ufficio di controllo cui sono assegnati, nelle stesse forme, i magistrati incaricati dell'esame degli atti e delle gestioni e di ogni altro compito inerente al controllo.

3. Con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa conforme delibera del Consiglio di presidenza, possono essere istituiti, soppressi, disaggregati o riuniti gli uffici del controllo secondo il criterio della competenza per materia. Rimane fermo il disposto dell'articolo 22, comma secondo, del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214.

ART. 6.

*(Pronunce delle sezione del controllo sugli atti del governo e sulla gestione del bilancio dello Stato).*

1. La sezione emette le pronunce previste dagli articoli precedenti.

2. Sono in ogni caso deferite alla decisione della sezione le questioni di massima di particolare importanza segnalate dal magistrato delegato, dal Presidente della sezione o dall'Amministrazione interessata.

3. Competono esclusivamente alla sezione le pronunce di illegittimità di atti o comportamenti; qualora un atto contenga più disposizioni la pronuncia di illegittimità è limitata alla parte riconosciuta non conforme a legge semprechè non condizionante la legittimità delle altre.

4. Le pronunce della sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate immediatamente, a cura di questa, alle Amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le pronunce contenenti richieste istruttorie, ovvero la fissazione di termini ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono trasmesse in copia al competente ufficio di ragioneria ed agli organi interni di revisione o di controllo.

## CAPO II.

## CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

### ART. 7.

*(Esercizio del controllo da parte della Corte dei conti).*

1. Ferma la competenza, per le delibere collegiali, della sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, al controllo relativo ad atti ed attività degli organi periferici dello Stato aventi sede nella regione, nei casi in cui il controllo è previsto dalla legge, è delegato, con decreto del Presidente della Corte dei conti su parere conforme del Consiglio di presidenza, un magistrato appartenente alla sezione anzidetta.

2. Il magistrato delegato coordina l'attività dell'ufficio di controllo cui sono assegnati, nelle stesse forme, i magistrati incaricati dell'esame degli atti e delle gestioni e di ogni altro compito inerente al controllo.

## CAPO III.

## CONTROLLO SUGLI ENTI CUI LO TATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA.

### ART. 8.

*(Controllo sulla gestione finanziaria).*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

2. Essa accerta la conformità della gestione e dei risultati conseguiti, nonchè di singoli atti, operazioni e comportamenti alle norme che disciplinano l'azione degli enti stessi, ai programmi, alle direttive governative ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, anche con riguardo alle esigenze di efficacia ed economicità; accerta inoltre la conformità alle norme ed ai principi suddetti degli atti e comportamenti delle autorità governative nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sugli enti.

### ART. 9.

*(Contribuzioni ordinarie dello Stato).*

Sono considerate contribuzioni ordinarie:

*a)* i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione od un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

*b)* le imposte, le tasse ed i contributi, compresi quelli con finalità assisten-

ziale o previdenziale, che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti;

*c)* gli apporti al patrimonio degli enti pubblici, in capitali o servizi o beni nonchè la concessione di garanzia finanziaria da parte dell'Amministrazione dello Stato o di un'azienda autonoma statale.

ART. 10.

*(Sottoposizione al controllo).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui al precedente articolo 9 sono dichiarati sottoposti al controllo della Corte dei conti. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti.

2. Quando ne siano venute meno le condizioni, la sottoposizione degli enti al controllo della Corte è dichiarata cessata, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Qualora un ente sottoposto a controllo contribuisca nelle forme di cui al precedente articolo 9 ad altro ente, è tenuto a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero vigilante, al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti.

4. La Corte dei conti segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri gli enti nei confronti dei quali rileva la sussistenza delle condizioni per la sottoposizione al controllo, e trasmette annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco degli enti suddetti per i quali non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1.

5. Resta salvo il disposto dell'articolo 30, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6. Al rendiconto generale dello Stato è allegato l'elenco completo degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti.

ART. 11.

*(Esenzione dal controllo).*

Non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali le contribuzioni ordinarie di cui al precedente articolo 9 siano di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria.

ART. 12.

*(Adempimenti ai fini del controllo).*

1. Gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti debbono far pervenire alla sezione del controllo sugli enti i bilanci di esercizio ed i conti consuntivi, col relativo. conto economico corredati dalla relazione dei rispettivi organi di amministrazione e di revisione, entro quindici giorni dalla loro approvazione, che deve intervenire non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Sono ugualmente trasmesse alla sezione, nello stesso termine, le relazioni degli organi di revisione presentate in corso di esercizio.

2. Debbono inoltre essere inviati alla sezione, entro quindici giorni dalla loro emanazione, gli atti di approvazione o di rifiuto di approvazione adottati dai Ministri vigilanti sui documenti indicati nel precedente comma, nonchè, entro quindici giorni dalla loro consegna alle Amministrazioni di vigilanza od all'Ispettorato generale di finanza, le copie dei verbali di inchieste, accertamenti e verifiche da essi eseguiti.

3. La sezione di controllo sugli enti può, con apposita delibera, determinare categorie di atti e documenti che gli enti debbano trasmettere ai fini dell'e sercizio sul controllo dell'attività di gestione.

ART. 13.

*(Modalità del controllo).*

1. Il presidente della Corte dei conti delega, con proprio decreto, su conforme

parere del Consiglio di presidenza, un magistrato con qualifica di consigliere, per l'esercizio del controllo presso ciascuno degli enti che fruiscono di contribuzioni ai sensi dell'articolo 9, lettere *a)* e *b)* per un importo annuo superiore a cinque miliardi, nonchè presso tutti gli enti che fruiscano di contribuzioni ai sensi della lettera *c)* del medesimo articolo.

2. L'importo di cui al precedente comma può essere adeguato, tenuto conto dell'incremento medio delle contribuzioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le sezioni riunite in sede di controllo.

3. Il magistrato delegato assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, ha facoltà di acquisire notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni; può prendere visione degli atti concernenti la gestione ed acquisirne copie. Ove riscontri irregolarità, le segnala alla Sezione ed agli organi dell'ente, i quali possono presentare in merito deduzioni scritte.

4. Per l'esercizio del controllo sugli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, il magistrato delegato può acquisire dall'ente notizie e documenti sull'andamento della gestione anche delle società finanziarie, e di quelle direttamente partecipate.

5. Per gli enti assoggettati a controllo diversi da quelli considerati nei commi 1 e 4 del presente articolo il controllo viene eseguito presso la Corte dei conti sulla base dei documenti trasmessi o acquisiti.

6. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### ART. 14.

*(Pronunce della sezione).*

1. La sezione del controllo sugli enti, qualora siano state segnalate dal magistrato delegato irregolarità nella gestione, delibera in qualsiasi momento su di esse e formula i suoi rilievi all'ente, ai Mini-

stri vigilanti ed al Ministro del tesoro, ai quali può anche richiedere deduzioni scritte fissando il termine relativo.

2. La sezione può chiedere in qualsiasi momento all'ente ed alle autorità precisate nel precedente comma gli atti, i documenti e le informazioni ritenuti necessari per l'esercizio del controllo.

3. La sezione può fissare un termine entro il quale il Presidente dell'ente od il Ministro competente è tenuto a comunicare i provvedimenti adottati per conformarsi alla sua pronuncia.

4. Tutte le pronunce della sezione relative alla gestione di uno degli enti considerati nel comma 1 dell'articolo 13 sono adottate con la partecipazione del magistrato delegato al controllo dell'ente medesimo, che assume le funzioni di relatore.

5. Le pronunce della sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate immediatamente, a cura di questa, all'ente interessato, ai Ministri vigilanti ed al Ministro del tesoro.

6. L'ente interessato può richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, che la pronuncia adottata dalla sezione venga riesaminata da parte delle sezioni riunite in sede di controllo.

ART. 15.

*(Relazione al parlamento).*

1. La Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato dei controlli eseguiti, non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti contabili di cui al comma 1 del precedente articolo 12.

2. Su autorizzazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rilasciata prima della scadenza di detto termine, essa può riservarsi di riferire successivamente, in modo congiunto, sulla gestione di più esercizi finanziari di singoli enti. E in facoltà della Corte riferire unitariamente per gruppi di enti omogenei.

3. La Corte dei conti può in qualsiasi momento inviare relazioni al Parlamento

sulle questioni concernenti la gestione finanziaria degli enti soggetti al suo controllo.

## CAPO IV.

## ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI.

### ART. 16.

*(Conti consuntivi degli enti locali).*

1. Le province ed i comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti trasmettono alla sezione enti locali della Corte dei conti i certificati e documenti relativi alla gestione finanziaria che sono tenuti a presentare alle Amministrazioni statali a termine delle disposizioni vigenti.

2. I conti consuntivi degli enti locali sono trasmessi alla Corte entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora non siano stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per la loro approvazione ed il controllo, ne deve essere data specifica comunicazione.

3. La sezione enti locali, previa assegnazione di termine, può nominare un commissario per gli adempimenti relativi alla trasmissione dei conti.

### ART. 17.

*(Adempimenti dei comitati regionali di controllo).*

Per l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, la sezione può richiedere ai comitati regionali di controllo di fornire documenti ed informazioni.

## CAPO V.

## CONTROLLI COMUNITARI E COLLABORAZIONE CON LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

### ART. 18.

*(Coordinamento dei controlli sulle gestioni nazionali di fondi comunitari).*

1. Ai fini dell'attività di collaborazione con la Corte dei conti delle Comunità europee, prevista dall'articolo 206-*bis* del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come integrato dall'articolo 16 del trattato ratificato con la legge 6 aprile 1977, n. 148, e per una valutazione globale degli interventi comunitari in ambito nazionale, il servizio relazioni internazionali e comunitarie coordina i risultati dei controlli sull'attuazione delle disposizioni comunitarie e sulle gestioni pubbliche beneficiarie di fondi comunitari con o senza apporti nazionali.

2. A tali scopi può anche promuovere specifiche indagini.

3. Il servizio è composto di un consigliere che lo dirige e di un numero di magistrati non inferiore a cinque.

4. Il presidente di sezione preposto al servizio partecipa alla conferenza dei presidenti di sezione di cui all'articolo 23.

### ART. 19.

*(Relazioni al Parlamento).*

Relazioni annuali sui risultati dell'attività svolta sono trasmesse ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

## CAPO VI.

## DISPOSIZIONI COMUNI.

### ART. 20.

*(Controllo in corso di esercizio).*

1. Le sezioni di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano affinchè nelle attività di gestione delle Amministrazioni statali e degli enti sottoposti al controllo le spese siano contenute nell'ammontare indicato dalle norme relative alla copertura finanziaria ovvero alle disponibilità di bilancio ed adottano le deliberazioni a tal fine necessarie.

2. Per l'acquisizione continuativa dei dati contabili relativi all'andamento delle gestioni durante l'esercizio, le competenti sezioni possono richiedere l'esibizione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, di atti e documenti anche formati mediante i sistemi informativi elettronici dei medesimi.

### ART. 21.

*(Esperti).*

1. È istituito un elenco di esperti di notoria capacità professionale in materie economico-finanziarie. Gli esperti sono nominati, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. L'iscrizione nell'elenco dura per un triennio ed è rinnovabile per un secondo triennio.

3. La sezione per il controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, quando pronuncia sulla conformità dell'attività gestoria agli obiettivi prestabiliti e sul rispetto del principio di buon andamento e dell'esi-

genza di efficacia ed economicità, la sezione del controllo sugli enti e la sezione enti locali deliberano con composizione integrata dalla partecipazione di tre esperti.

4. Agli esperti chiamati a comporre le sezioni è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 22.

*(Sezioni riunite in sede di controllo: competenze e composizione).*

1. Le sezioni riunite in sede di controllo:

*a)* deliberano, ai sensi dell'articolo 2, sulla richiesta di riesame della delibera che rifiuta il visto sugli atti sottoposti a controllo preventivo;

*b)* deliberano, ai sensi dell' articolo 4, comma 7, sulla richiesta di riesame delle pronunce adottate dalla sezione di controllo sugli atti di Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato;

*c)* deliberano, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sulla richiesta di riesame della pronuncia adottata dalla sezione di controllo sugli enti;

*d)* esprimono il parere richiesto dall' articolo 13, comma 2;

*e)* deliberano sulle questioni di massima di particolare importanza o che possano dar adito a contrastanti pronunce, loro rimesse con ordinanza delle singole sezioni.

2. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o dal presidente di sezione più anziano in ruolo fra quelli addetti alle sezioni di controllo. Ne fanno parte, oltre al presidente, i quattro magistrati più anziani in ruolo di ciascuna delle sezioni di controllo.

3. I magistrati assenti o impediti anche per ragioni di incompatibilità sono

sostituiti nelle sezioni riunite da quelli che li seguono per anzianità di ruolo tra gli appartenenti alla stessa sezione.

4. Alle sedute delle sezioni riunite in sede di controllo assiste un magistrato dell'ufficio di procura.

5. Le pronunce delle sezioni riunite in sede di controllo sono pubblicate mediante deposito in segreteria e comunicate, a cura di questa, alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 23.

*(Ordinamento dei collegi).*

1. La sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, la sezione del controllo sugli enti e la sezione enti locali, con decreto del Presidente della Corte dei conti, previo parere conforme del Consiglio di presidenza, possono essere articolate in collegi specializzati per materia o per settori, salva la convocazione in adunanza plenaria per le questioni di maggiore importanza.

2. Il presidente della Corte dei conti, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni di controllo, assegnando magistrati ed esperti ai singoli collegi.

3. Alle sedute delle sezioni assiste un magistrato dell'ufficio di procura.

4. Secondo modalità stabilite con decreto del Presidente della Corte, su conforme parere del consiglio di presidenza, i magistrati assegnati agli uffici di controllo riferiscono periodicamente ai presidenti delle sezioni sulle istruttorie in corso e su quelle concluse senza deferimento alla sezione.

ART. 24.

*(Conferenza dei Presidenti delle sezioni di controllo).*

1. Per il coordinamento generale delle attività di controllo, è istituita la

conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo, presieduta dal presidente della Corte dei conti.

2. Formano oggetto di esame da parte della conferenza i criteri da adottare nella programmazione dei controlli e gli indirizzi di carattere generale ai fini del coordinamento delle attività delle sezioni.

ART. 25.

*(Coordinamento della finanza pubblica).*

Il presidente della Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le risultanze, ritenute rilevanti, dei controlli effettuati e dei fatti emergenti dalla relazione sul rendiconto generale dello Stato e dalle altre relazioni rese dalla Corte ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 26.

*(Esenzioni dal controllo).*

Restano ferme le esenzioni dal controllo preventivo di legittimità e quelle dal controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 27.

*(Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato).*

Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine al controllo delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato non incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 28.

*(Composizione della commissione di controllo sull'amministrazione regionale).*

1. L'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 41 *(Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale).* — È istituita nel capoluogo di ogni regione una Commissione di controllo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

*a)* del Commissario del Governo o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;

*b)* di tre magistrati della Corte dei conti;

*c)* di tre funzionari dei ruoli civili dell'Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno ed uno della Ragioneria generale dello Stato;

*d)* di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b), c)* e *d).* Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno sette suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

2. Le integrazioni della composizione delle commissioni di controllo dipendenti dalle disposizioni dell'articolo 41 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62, devono essere effettuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino a tale data le commissioni esercitano le loro funzioni nella precedente composizione.

ART. 29.

*(Delega al Governo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria intesi a raccogliere in un testo unico ed ad adeguare alle norme contenute nella presente legge tutte le disposizioni vigenti relative all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo di competenza della Corte dei conti.

## TITOLO II.

## FUNZIONI GIURISDIZIONALI

### CAPO I.

### DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30.

*(Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali).*

1. Sono istituite le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

2. Le loro circoscrizioni sono regionali e hanno sede nei capoluoghi di regione.

3. Nella Regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali provinciali con circoscrizione provinciale e sede in Trento e Bolzano.

4. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con sede in Roma assumono la denominazione di sezioni giurisdizionali regionali per il Lazio.

ART. 31.

*(Competenze delle sezioni giurisdizionali regionali).*

1. Sono attribuiti alle sezioni di cui al precedente articolo, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni:

*a)* i giudizi di conto e di responsabilità ed i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati ed agenti della regione, delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti regionali e provinciali aventi sede nella circoscrizione della sezione;

*b)* i giudizi di conto e di responsabilità ed i giudizi ad istanza di parte in materia di contabililità pubblica riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati ed agenti dello Stato e degli altri enti pubblici addetti agli uffici ed organi aventi sede nella circoscrizione della sezione, avuto riguardo al tempo in cui sono stati posti in essere l'attività di gestione di beni pubblici ovvero il fatto da cui è derivato il danno;

*c)* i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni od inden-

nità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato, proposti da ricorrenti od istanti aventi residenza ana grafica in un comune ricompreso nella circoscrizione della sezione;

*d)* gli altri giudizi interessanti la Regione, gli enti territoriali e gli organi di altri enti pubblici e dello Stato aventi sede nella circoscrizione della sezione, sia in materia di contabilità pubblica, ivi comprese le questioni attinenti ai rimborsi di quote inesigibili di imposte dirette e le altre contestazioni su partite di conto degli esattori, sia in materia pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti istituita per la Regione siciliana con l'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, esercita inoltre le competenze previste dallo stesso decreto.

ART. 32.

*(Regolamento preventivo di competenza).*

1. Le parti, il pubblico ministero e qualsiasi interveniente nel giudizio possono eccepire l'incompetenza per territorio della sezione giurisdizionale regionale adita, indicando quella competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dalle sezioni riunite centrali in sede giurisdizionale. L'incompetenza non è rilevabile d'ufficio.

2. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non abbiano aderito all'eccezione, anteriormente alla prima udienza.

3. Se tutte le parti si dichiarano d'accordo sulla rimessione del giudizio ad altra sezione giurisdizionale regionale il Presidente dispone la trasmissione d'ufficio degli atti a tale sezione con avviso

alle parti, che debbono costituirsi avanti ad essa entro 20 giorni dalla comunicazione.

4. Negli altri casi i giudizi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria della sezione adita, alle sezioni riunite centrali.

5. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite centrali memorie e documenti.

6. Sull'istanza le sezioni riunite centrali provvedono in camera di consiglio, nella prima udienza successiva al termine di cui al precedente comma, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatta richiesta, ed il procuratore generale.

7. La decisione delle sezioni riunite centrali sulla competenza è vincolante per le sezioni giurisdizionali regionali.

8. Il giudizio è riassunto, a cura della parte più diligente, con atto depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale dichiarata competente, che ne dà immediato avviso alle altre parti, entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni riunite centrali.

9. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo d'impugnazione della decisione emessa dalla sezione giurisdizionale regionale.

ART. 33.

*(Regolamento di giurisdizione).*

Nei procedimenti giurisdizionali si applica l'articolo 41 del codice di procedura civile.

ART. 34.

*(Appello alle sezioni riunite centrali).*

1. Contro le decisioni pronunziate dalle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza è ammesso appello avanti alle sezioni riunite centrali in sede giurisdizionale.

2. L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione o, in difetto di notifica, entro un anno dalla pubblicazione della decisione, con atto notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado nonchè al procuratore generale e depositato presso la segreteria delle sezioni riunite centrali unitamente a copia autentica della decisione impugnata, entro venti giorni dall'ultima notifica.

3. L'appello del pubblico ministero può essere proposto, nei termini di cui al precedente comma, dal titolare dell'ufficio del pubblico ministero presso la sezione che ha emanato la decisione, ovvero dal procuratore generale; a tal fine copia di tutte le decisioni pubblicate è immediatamente trasmessa dalla segreteria della sezione all'ufficio di procura presso la stessa sezione ed all'ufficio del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite centrali in sede giurisdizionale giudicano con un numero invariabile di nove magistrati.

5. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o, in sua vece, secondo turni prestabiliti, da uno dei presidenti di sezione ad esse addetti, nei modi di cui al successivo articolo 40.

ART. 35.

*(Composizione e funzionamento delle sezioni giurisdizionali regionali).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, per la sezione giurisdizionale della Regione siciliana, le sezioni giurisdizionali regionali giudicano con un numero invariabile di tre magistrati. Le sezioni sono presiedute da un presidente di sezione o, in caso di assenza od impedi-

mento, dal più anziano dei magistrati addetti alla sezione.

2. Il presidente della Corte dei conti con suo decreto, su conforme parere del Consiglio di presidenza, può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni.

3. Qualora il carico di lavoro di una sezione giurisdizionale sia inferiore a quello medio individuato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i magistrati della sezione possono essere assegnati, su parere conforme dello stesso Consiglio di presidenza, anche ad altre funzioni d'istituto nella medesima sede.

4. Ove manchi in una sezione giurisdizionale regionale il numero dei magistrati necessario per decidere, il Presidente della Corte dei conti, su parere del consiglio di presidenza, provvede con magistrati appartenenti ad altre sezioni, anche di sedi diverse.

ART. 36.

*(Uffici del pubblico ministero).*

1. Presso ciascuna sezione giurisdizionale regionale è istituito un ufficio del pubblico ministero cui è preposto un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali.

2. L'ufficio ha competenza territoriale coincidente con quella della sezione ed esercita le funzioni del pubblico ministero previste dalle norme vigenti.

3. Presso le sezioni regionali giurisdizionali del Lazio e presso le sezioni riunite centrali in sede giurisdizionale le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dall'ufficio del procuratore generale.

ART. 37.

*(Funzioni del segretario delle sezioni giurisdizionali).*

1. Presso ciascuna sezione giurisdizionale è istituito un ufficio di segreteria.

2. Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita, anche in udienza, le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

ART. 38.

*(Pubblicazione dei provvedimenti delle sezioni giurisdizionali).*

1. Le decisioni e gli altri provvedimenti emessi dalle sezioni giurisdizionali sono resi pubblici mediante deposito nella segreteria della sezione.

2. Il segretario dà atto del deposito in calce al provvedimento, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni, fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 34, ne dà avviso a tutte le parti costituite.

ART. 39.

*(Gratuito patrocinio).*

1. Presso le sezioni giurisdizionali regionali sono costituite commissioni per il gratuito patrocinio.

2. Le commissioni sono nominate annualmente con decreto del Presidente della Corte e sono composte di due magistrati della Corte dei conti appartenenti alla sezione e di un avvocato patrocinante avanti le giurisdizioni superiori, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competente.

3. Presiede la commissione il magistrato più anziano.

4. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti di sesto o settimo livello.

5. Per ciascun componente è nominato un supplente.

ART. 40.

*(Assegnazione dei magistrati alle sezioni giurisdizionali e calendario delle udienze).*

1. Il Presidente della Corte dei conti all'inizio di ogni anno, tenuto conto delle

assegnazioni dei magistrati alle diverse funzioni di istituto ed alle diverse sedi deliberate dal Consiglio di presidenza, stabilisce la composizione delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite centrali sulla base dei criteri fissati dallo stesso Consiglio di presidenza, anche per consentire l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni.

2. I presidenti delle singole sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza.

3. Alle sezioni riunite centrali sono assegnati presidenti di sezione ed altri magistrati in numero sufficiente perchè queste possano funzionare in più turni settimanali. Nel periodo di loro assegnazione alle sezioni riunite centrali i magistrati non possono far parte di sezioni giurisdizionali regionali.

4. I criteri di formazione dei vari collegi in cui dovranno articolarsi le sezioni riunite centrali e di sostituzione dei magistrati in caso di assenza od impedimento sono ugualmente fissati dal Consiglio di presidenza.

## CAPO II.

## GIURISDIZIONE CONTABILE

### SEZIONE I.

### AMBITO DELLA GIURISDIZIONE.

#### ART. 41.

*(Ambito soggettivo della giurisdizione contabile).*

1. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori, i funzionari, gli impiegati ed agenti civili e militari dello Stato, delle regioni, delle province, dei Comuni e degli enti pubblici, che, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione ad essi

imputabili secondo le leggi civili e amministrative, cagionino danno alla finanza od al patrimonio pubblico.

2. Sono altresì sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori degli enti pubblici economici e i soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione che esercitino funzioni o svolgano servizi pubblici.

SEZIONE II.

GIUDIZI SUI CONTI.

ART. 42.

*(Trasmissione dei conti giudiziali).*

1. Gli organi competenti per la verifica in sede amministrativa dei conti giudiziali degli agenti contabili sono tenuti a segnalare le irregolarità rilevate nei prescritti riscontri ed i fatti che possano dar luogo a responsabilità.

2. I conti rimessi ad uffici centrali o regionali per la trasmissione alla Corte debbono essere accompagnati da elenchi riepilogativi nei quali sono poste in rilievo le ipotesi previste nel comma precedente.

ART. 43.

*(Trasmissione dei conti consuntivi).*

1. I conti consuntivi che i comuni e le province e gli altri enti od organismi sono tenuti a rendere in base alle disposizioni vigenti sono depositati nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale a cura delle Amministrazioni interessate, corredati da deliberazioni motivate degli organi deputati al controllo contenenti specifiche indicazioni delle irregolarità e dei fatti che possono dar luogo a responsabilità, entro sessanta giorni dall'eseguita verifica amministrativa.

2. Al deposito dei conti delle province e dei comuni con popolazione superiore agli ottomila abitanti provvede la segreteria della sezione enti locali, ulti-

mati gli adempimenti di competenza della sezione stessa.

3. Pervenuto il conto il segretario ne dà notizia al presidente della sezione giurisdizionale regionale che designa il magistrato relatore.

ART. 44.

*(Istruttoria dei giudizi di conto; discarico).*

1. Il magistrato relatore procede all'esame del conto tenendo presenti le risultanze delle verifiche eseguite in sede amministrativa. Ove non riscontri irregolarità, previo nulla-osta del presidente della sezione e su conforme avviso del pubblico ministero, dispone il discarico.

2. Il magistrato può disporre con ordinanza gli adempimenti istruttori ed assegnare un termine per il loro espletamento da parte del contabile che rende il conto o delle amministrazioni.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente senza che l'adempimento sia intervenuto, il giudizio viene deferito alla sezione ed il conto è iscritto a ruolo per il giudizio della sezione.

4. Il magistrato relatore può richiedere verifiche od accertamenti a funzionari della Corte assegnati agli uffici di revisione operanti presso ogni sezione giurisdizionale regionale.

ART. 45.

*(Deferimento del giudizio sul conto alla sezione).*

1. Il presidente della sezione, su richiesta del magistrato relatore, rimette alla sezione, perché pronunci sul conto e sulle connesse responsabilità, i giudizi per i quali la proposta del relatore e le conclusioni del pubblico ministero non concordino per il discarico ovvero quando vi sia proposta di condanna o di provvedimenti interlocutori. Rimette in ogni caso, di ufficio, alla sezione, che pronunzia in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, i conti per i quali

non sia intervenuto il discarico e che non siano stati iscritti a ruolo decorsi due anni dal deposito del conto nella segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui il magistrato relatore concluda per la condanna del contabile, copia della relazione è notificata allo stesso a cura della segreteria della sezione, con l'indicazione della data dell'udienza. Il contabile può presentare deduzioni scritte sino a dieci giorni prima ed intervenire anche personalmente all'udienza.

## SEZIONE III.

## GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE.

### ART. 46.

*(Funzioni inquirenti).*

1. Per acquisire la prova del danno alla finanza od al patrimonio pubblico, i magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero possono disporre accertamenti diretti, eseguendoli di persona od a mezzo della Guardia di finanza.

2. Possono chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e, in caso di mancata esibizione, ordinare il sequestro di atti e documenti esistenti presso amministrazioni ed enti pubblici, nei limiti e con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale; possono altresì disporre indagini tecniche.

3. Il titolare di ogni ufficio del pubblico ministero ed il procuratore generale possono avocare a sé, con provvedimento motivato, la trattazione di inchieste affidate ad altri magistrati appartenenti allo stesso ufficio.

### ART. 47.

*(Instaurazione del giudizio di responsabilità).*

1. Il giudizio di responsabilità è promosso, nell'interesse dell'amministrazione

od ente interessato, dal titolare dell'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale competente per il giudizio ovvero, in via sostitutiva, dal procuratore generale della Corte dei conti.

2. Il giudizio è introdotto mediante atto di citazione a comparire avanti alla sezione giurisdizionale regionale competente.

3. L'atto di citazione contiene l'istanza al presidente perché fissi l'udienza per la discussione. In calce allo stesso il presidente fissa il giorno per la discussione e stabilisce il termine per la eventuale produzione di documenti e comparse. La citazione è notificata nelle forme di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo il disposto dell'articolo 60.

ART. 48.

*(Addebito in sede amministrativa).*

1. All'accertamento della responsabilità per danni di importo complessivo inferiore a lire 1.000.000 provvede direttamente la competente amministrazione.

2. Il funzionario, impiegato od agente, civile o militare, ove non accetti l'addebito determinato in via amministrativa, può ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di addebito, alla competente sezione giurisdizionale regionale.

3. Il ricorso, notificato all'amministrazione ed all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione, deve contenere anche l'istanza al presidente per la fissazione dell'udienza di discussione; esso va depositato presso la segreteria della sezione entro quindici giorni dall'ultima notifica.

4. Il presidente con proprio decreto fissa il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per l'eventuale produzione di documenti o comparse. Il decreto è comunicato a cura della segreteria almeno sessanta giorni prima dell'udienza.

5. Il ricorso sospende l'efficacia esecutiva del decreto di addebito.

6. I provvedimenti di addebito dell'amministrazione accettati dall'interessato debbono essere trasmessi semestralmente al procuratore generale della Corte dei conti.

ART. 49.

*(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).*

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso si verifica o può essere rilevato.

2. Qualora la omessa o ritardata denuncia non consenta il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno, di questo possono essere chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denunzia. L'azione deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dalla data dell'intervenuta prescrizione.

ART. 50.

*(Liquidazione del danno).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 52, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si applicano in tutti i giudizi di responsabilità di competenza della Corte stessa.

2. Nei casi in cui il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, è liquidato dalla sezione con valutazione equitativa.

ART. 51.

*(Provvedimenti cautelari).*

1. Il titolare dell'ufficio del pubblico ministero può chiedere al presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per il giudizio l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni dei soggetti a carico dei quali sono in corso inchieste per la responsabilità patrimoniale o che siano già convenuti in giudizio avanti alla sezione.

2. Il presidente della sezione giurisdizionale regionale, valutate le circostanze, autorizza il sequestro con decreto per l'ammontare del credito che vi dà causa e per le spese, stabilendo il termine per la notifica del provvedimento al sequestrato. Con lo stesso decreto il presidente fissa l'udienza per il giudizio di convalida avanti alla sezione, da trattare congiuntamente con il giudizio di merito se già introdotto.

3. Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla sua emanazione o non è notificato nel termine assegnato. Il sequestro si esegue nelle forme di cui agli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile.

4. Per il sequestro presso terzi l'ufficio del pubblico ministero si avvale dell'assistenza della Avvocatura dello Stato.

5. Il sequestro presso la pubblica amministrazione di appartenenza dell'interessato è eseguito mediante semplice notificazione del decreto di cui al comma 2 anche all'amministrazione, fermi i limiti previsti dalle norme vigenti per il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

6. Si applicano le disposizioni degli articoli 683, secondo e terzo comma, e 684 del codice di procedura civile, intendendosi sostituito al giudice il presidente della sezione.

7. Si applica altresì l'articolo 686 dello stesso codice.

## CAPO III.

## GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PENSIONI.

### SEZIONE I.

### PENSIONI CIVILI E MILITARI.

#### ART. 52.

*(Instaurazione dei giudizi in materia di pensioni civili e militari).*

1. I giudizi di competenza della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni ed indennità civili e militari, nonché in materia di riscatto e riconoscimento di servizi e periodi di attività a fini di quiescenza, sono instaurati, nei termini previsti dalle disposizioni attualmente vigenti, con ricorso depositato presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, ovvero spedito in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, alla segreteria medesima.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del ricorso o dalla ricezione del plico raccomandato, la segreteria della sezione ne trasmette copia alle amministrazioni ed all'ufficio del pubblico ministero presso di essa.

3. Le amministrazioni, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della copia del ricorso, depositano nella segreteria della sezione il fascicolo dell'affare amministrativo con le proprie deduzioni, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio.

#### ART. 53.

*(Fissazione dell'udienza).*

1. Pervenuto il fascicolo amministrativo il presidente della sezione giurisdizionale regionale nomina il magistrato relatore e fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al collegio.

2. La segreteria ne dà avviso all'ufficio del pubblico ministero ed alle parti,

che possono presentare ulteriori documenti e memorie, rispettivamente, sino a venti ed a dieci giorni prima dell'udienza.

3. Tra la data di ricevimento dell'avviso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quaranta giorni.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma terzo, della legge 3 aprile 1979, n. 103, il funzionario delegato deve avere qualifica dirigenziale.

ART. 54.

*(Pareri ed accertamenti medico-legali).*

1. Qualora il collegio ritenga di dover procedere ad accertamenti o consulenze medico-legali, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendoli fra i componenti del collegio medico legale presso il Ministero della difesa o dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità o delle commissioni mediche presso gli ospedali militari. A tal fine le amministrazioni anzidette comunicano all'inizio di ogni anno alla Corte dei conti gli elenchi dei consulenti disponibili, ordinati secondo i settori di rispettiva specializzazione.

2. Gli accertamenti tecnici eventualmente necessari sono svolti, sotto la responsabilità del consulente, presso gli organi sanitari di cui al precedente comma; l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

ART. 55.

*(Poteri del pubblico ministero in materia di pensioni civili e militari).*

1. I titolari degli uffici del pubblico ministero possono, nell'interesse della legge, agire in via principale od incidentale nei giudizi in materia di pensioni civili e militari.

2. Il ricorso principale è proposto entro un anno dalla data di registrazione del decreto impugnato; il ricorso incidentale è proposto entro trenta giorni dalla

ricezione della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 52.

3. I ricorsi principali od incidentali del pubblico ministero sono proposti con atto depositato presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale e trasmessi in copia entro dieci giorni alle amministrazioni ed ai soggetti interessati a cura di questa.

4. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 53.

5. In tutti i giudizi da chiunque proposti il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero può intervenire all'udienza pubblica per formulare le sue conclusioni orali dopo la discussione delle parti.

## SEZIONE II.

## PENSIONI DI GUERRA.

### ART. 56.

*(Instaurazione dei giudizi in materia di pensioni di guerra).*

1. I giudizi in materia di pensioni di guerra sono instaurati, nei termini previsti dalle disposizioni attualmente vigenti, con ricorso depositato presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, ovvero spedito in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria medesima.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del ricorso o dalla ricezione del plico raccomandato, la segreteria della sezione ne trasmette copia all'amministrazione ed all'ufficio del pubblico ministero presso di essa.

3. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della copia del ricorso deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale regionale il fascicolo degli atti amministrativi con le proprie deduzioni, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenuto il fascicolo

amministrativo, assegna il ricorso ad un magistrato.

5. La segreteria iscrive il ricorso nel ruolo del magistrato.

ART. 57.

*(Attività istruttoria).*

1. Il magistrato istruttore dà comunicazione alle parti dell'inizio dell'attività istruttoria.

2. Nella comunicazione, che è notificata a cura della segreteria, deve essere contenuto l'invito a prendere visione degli atti del giudizio, a depositare documenti, consulenze e memorie, nonché a procedere, nel termine perentorio di quattro mesi dal ricevimento dell'avviso, a specificare l'oggetto e i motivi dell'impugnativa e formulare eventuali richieste istruttorie.

ART. 58.

*(Provvedimenti del magistrato istruttore).*

1. Il magistrato istruttore, scaduto il termine di cui al comma 2 dell'articolo 57:

*a)* se ritiene che la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, chiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria;

*b)* se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, provvede, con ordinanza, ad acquisire atti e documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova, fissando il termine per l'adempimento. Qualora ritenga necessari accertamenti e pareri medico-legali, ne fa richiesta al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa oppure all'Ufficio medico-legale presso il Ministero della sanità, ovvero, occorrendo, alle commissioni mediche presso gli ospedali militari, dandone avviso al ricorrente il quale può, negli accerta-

menti medico-legali, farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

2. Esaurita l'istruttoria, il magistrato istruttore chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

3. Dell'udienza fissata per la discussione, la segreteria dà avviso almeno quaranta giorni prima all'ufficio del pubblico ministero ed alle parti, che possono presentare memorie sino a dieci giorni prima dell'udienza.

### ART. 59.

*(Poteri dell'ufficio del pubblico ministero in materia di pensioni di guerra).*

Il rappresentante del pubblico ministero può intervenire all'udienza per formulare le sue conclusioni orali dopo la discussione delle parti.

## CAPO IV.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

### ART. 60.

*(Avvisi di segreteria; Notificazioni).*

1. Gli avvisi di segreteria previsti dalla presente sezione diretti all'amministrazione, agli enti pubblici od alle parti private sono notificati a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Le notificazioni e le comunicazioni ai dipendenti in servizio possono essere effettuate presso l'amministrazione.

3. Nei giudizi ad istanza di parte, qualora il ricorrente non sia reperibile alla residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni o le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate con deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale.

ART. 61.

*(Trasmissione dei conti consuntivi).*

Per il rendimento dei conti dei tesorieri e agenti contabili delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in mancanza di norme da queste dettate, si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato.

ART. 62.

*(Funzioni del segretario delle sezioni giurisdizionali).*

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

ART. 63.

*(Poteri del pubblico ministero).*

Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie in materia di pensioni civili o militari ed in materia di pensioni di guerra da parte della procura della Corte dei conti.

ART. 64.

*(Istituzione delle sezioni per le province di Trento e di Bolzano - Soppressione di sezioni con sede in Roma - Spese).*

1. Sino all'entrata in vigore di norme di legge che ne disciplinino la composizione e l'ordinamento, valgono per la sezione giurisdizionale provinciale di Bolzano le norme dettate per le altre sezioni giurisdizionali regionali e provinciali della Corte dei conti.

2. Con effetto dal momento di attribuzione alle sezioni giurisdizionali regionali delle competenze previste dall'articolo 31, sono soppresse la sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 3, comma

secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nonché le due sezioni giurisdizionali speciali istituite con l'articolo 1 della stessa legge e la terza sezione giurisdizionale speciale di cui all'articolo 116 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le altre sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sedenti in Roma assumono la denominazione di cui all'articolo 30, comma 4, ed esercitano le attribuzioni di cui all'articolo 31 secondo la rispettiva attuale competenza per materia.

3. Le spese per il funzionamento delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono a carico dello Stato.

ART. 65.

*(Disposizioni in materia d'ambito soggettivo della giurisdizione contabile).*

1. L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, con esclusione del caso in cui la mancata rilevazione di tali irregolarità non dipenda da dolo o colpa grave e di quello in cui le irregolarità stesse siano state commesse anteriormente a precedente verifica ispettiva effettuata da altro funzionario. In quest'ultimo caso, la responsabilità si estende agli ispettori solo se essi abbiano avuto specifico incarico di indagare anche su fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza ».

2. Gli organi di revisione istituiti presso gli enti pubblici anche economici, qualora le norme relative ai singoli enti prevedano il riscontro sugli atti di gestione, hanno facoltà di limitare il riscontro a determinati atti. I componenti degli organi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni.

ART. 66.

*(Conferimento di delega al Governo).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a raccogliere in testo unico e ad adeguare alle norme contenute nella presente legge tutte le disposizioni vigenti relative all'organizzazione ed alle procedure giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Possono essere recepiti, con gli adattamenti necessari in relazione alla particolare natura delle materie, i princìpi del codice di procedura civile per assicurare, in unico testo, la completa disciplina procedurale dei giudizi.

ART. 67.

*(Insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali).*

1. Le sezioni giurisdizionali regionali e gli uffici del pubblico ministero istituiti a norma degli articoli 30 e 36 sono insediati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in data fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attribuzione delle competenze previste dall'articolo 31 ha effetto dalla data di insediamento delle sezioni anzidette.

2. Per i giudizi di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali diverse da quelle del Lazio proposti avanti alle attuali sezioni della Corte dei conti prima dell'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali, i termini processuali in corso a tale momento restano sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria di cui al comma 4.

3. Gli atti dei giudizi di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali di-

verse da quella del Lazio pendenti avanti alle attuali sezioni della Corte dei conti al momento dell'insediamento delle stesse sezioni regionali sono trasmessi d'ufficio, nei successivi quindici giorni, alle rispettive segreterie. Analogamente le segreterie delle sezioni soppresse a norma dell'articolo 64 provvedono nei confronti delle sezioni giurisdizionali regionali del Lazio.

4. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite ed al competente ufficio del pubblico ministero.

5. Per il loro funzionamento le sezioni giurisdizionali regionali si avvalgono delle strutture degli uffici periferici della Corte dei conti.

6. Sulla base di un programma triennale e secondo le disponibilità indicate nella legge finanziaria, si provvede ad adeguare la consistenza degli uffici alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali.

7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, l'attribuzione delle ulteriori competenze alla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 31 della presente legge ha effetto immediato. Gli atti relativi ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria della sezione anzidetta; i termini processuali in corso alla stessa data rimangono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria di cui al comma 4.

8. L'appello in materia di pensioni civili, militari e di guerra è ammesso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 68.

*(Norme di procedura).*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7 ed 8 dell'articolo 67, le disposizioni del titolo II della presente legge si applicano a decorrere dalla data di insediamento delle sezioni giurisdizionali re-

gionali, come stabilito dal comma 1 dello stesso articolo.

2. I fascicoli relativi ai giudizi che si trovino a tale momento presso il procuratore generale per l'espletamento di incombenti istruttori od altro sono trasmessi, a cura della procura generale, alla segreteria della sezione giurisdizionale regionale competente.

3. Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, sino a quando non verrà emanata una diversa disciplina anche a norma dell'articolo 66, si osservano le norme di procedura contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nel regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in quanto non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Per i giudizi di appello in materia di pensioni civili, militari e di guerra si applicano le disposizioni degli articoli 55 e 56 della presente legge intendendosi sostituito al fascicolo amministrativo il fascicolo del primo grado di giudizio, nonché gli articoli 333, 334 e 335 del codice di procedura civile. Il termine per l'appello incidentale è di trenta giorni dalla ricevuta notifica dell'appello principale. Il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio è acquisito su richiesta della segreteria delle sezioni riunite giurisdizionali rivolta alla segreteria della sezione giurisdizionale regionale che ha emanato la decisione impugnata.

## TITOLO III.
## ORGANI DELLA CORTE DEI CONTI.

### CAPO I.
### CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

#### ART. 69.
*(Composizione del Consiglio di presidenza).*

1. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso è composto:

1) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) dal procuratore generale della Corte dei conti;

3) dai tre presidenti di sezione più anziani tra quelli assegnati alle sezioni centrali;

4) dai tre presidenti di sezione più anziani tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali regionali;

5) dal segretario generale;

6) da dodici magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o rinnovo dell'organo.

3. All'elezione dei componenti di cui al numero 6) partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 70 o cessano per qualsiasi causa dal servizio sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti alla corrispondente categoria che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

6. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente più anziano nella qualifica, tra i magistrati di cui ai precedenti numeri 3) e 4). Il vice presidente sostituisce il presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale.

8. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio di presidenza sono esercitate da uno dei

suoi componenti designato, di volta in volta, dal presidente.

9. Il Consiglio di presidenza determina i criteri e le modalità relative alla pubblicità degli atti. I magistrati hanno comunque diritto di estrarre copia degli atti che lì riguardano.

ART. 70.

*(Ineleggibilità).*

1. Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, si trovino in posizione di fuori ruolo per assolvere funzioni non d'istituto.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

3. Sono tuttavia eleggibili ed hanno altresì diritto al voto i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno cinque anni ed essa non sia stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

ART. 71.

*(Elezioni del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti).*

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui al numero 6) del precedente articolo 69, è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale, nominato dal presidente della Corte dei conti, composto da un presidente di sezione che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

2. Le elezioni hanno luogo entro i due mesi antecendenti alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della

data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che, nell'ambito di ciascuna categoria, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ART. 72.

*(Contestazioni e reclami).*

1. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 73.

*(Scioglimento del Consiglio di presidenza).*

Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio del ministri. Le nuove elezioni sono indette entro trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 74.

*(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di presidenza).*

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno quattordici componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno otto componenti presenti.

4. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 75.

*(Attribuzione del Consiglio di presidenza).*

1. Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei componenti elettivi e decide sui reclami attinenti alla loro elezione; disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Esso delibera:

1) sulle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, nonché sulla consistenza minima di ciascun ufficio ai sensi del successivo articolo 86;

2) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di istituto, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo;

3) sulle assunzioni in magistratura e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

4) sulle promozioni e su ogni altra questione concernente lo stato giuridico dei magistrati;

5) sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi predeterminati dal Consiglio, in modo che sia anche consentito l'avvicendamento dei magistrati tra le funzioni di controllo, quelle giurisdizionali e le altre previste dalla legge. I criteri sono resi pubblici con ordinanza del presidente della Corte;

6) sulla designazione per il conferimento di incarichi a magistrati, sull'attribuzione di incarichi e sulle autorizzazioni ad accettare gli incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge, tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte ed in modo da assicurare un'equa distribuzione degli incarichi e dei relativi compensi;

7) sui criteri per la composizione delle sezioni riunite, delle sezioni giurisdizionali e di controllo, nonché per la determinazione del calendario delle udienze e delle adunanze;

8) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dal successivo articolo 76;

9) sul collocamento fuori ruolo dei magistrati;

10) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulla nomina del procuratore generale, del segretario generale e dei consiglieri di scelta governativa, nonché su qualsiasi affare indicato dalla legge o sottopostogli dal presidente della Corte.

4. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati e quelli aventi ad oggetto le piante organiche del personale di magistratura sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

5. I provvedimenti aventi ad oggetto le piante organiche del personale di se-

greteria ed ausiliario della Corte dei conti, nonché quelli aventi ad oggetto il collocamento fuori ruolo dei magistrati, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tutti gli altri casi i provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Corte dei conti.

6. Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sul funzionamento degli uffici della Corte dei conti, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

ART. 76.

*(Composizione del Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina).*

1. Salve le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento, ai magistrati della Corte dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituito alla sezione disciplinare il Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina è composto:

1) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, di consigliere, di vice procuratore generale, di primo referendario e referendario, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

3. Detti magistrati sono i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente del Consiglio di presidenza.

5. Le funzioni di segretario della Sezione di disciplina sono assolte dal componente meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

ART. 77.

*(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte dei conti o dal procuratore generale presso la Corte dei conti, che esercita le funzioni di pubblico ministero presso il Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza, costituito in Sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad una commissione composta da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Sulla base delle risultanze emerse, nei successivi trenta giorni, la Sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal precedente comma 2 di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza costituito in Sezione di disciplina. Delle deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

ART. 78.

*(Conclusione del procedimento disciplinare).*

1. Il presidente del Consiglio di presidenza, costituito in Sezione di disciplina, fissa, con decreto, per la discussione davanti alla Sezione, una data ricadente non oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine assegnato per il completamento dell'istruttoria a norma del comma 3 del precedente articolo 77. Il

decreto va notificato almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

2. Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione di cui al comma 2 dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da altro magistrato.

3. La Sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti.

4. Per le forme e gli effetti dei provvedimenti disciplinari si applicano le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

## CAPO II.

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA.

### ART. 79.

*(Composizione).*

1. Per le funzioni consultive attribuite dalla presente legge le sezioni riunite sono ripartite in collegi di quarantanove magistrati, scelti all'inizio di ogni anno, in base a criteri fissati dal Consiglio di presidenza, in modo che ne sia assicurato l'avvicendamento.

2. Le sezioni deliberano con l'intervento di almeno trentuno componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

## CAPO III.

## SERVIZIO MASSIMARIO.

### ART. 80.

*(Compiti e composizione).*

1. Al fine di predisporre i dati informativi necessari ad un coordinato ed omogeneo svolgimento delle funzioni isti-

tuzionali, il Servizio massimario redige le massime delle questioni risolte nelle decisioni, deliberazioni e determinazioni di tutte le sezioni giurisdizionali e del controllo e ne cura la pubblicazione nella rivista di servizio e l'inserimento in un sistema informatico di ricerca.

2. Le segreterie delle sezioni debbono trasmettere al Servizio massimario copia delle decisioni, deliberazioni e determinazioni, ritenute meritevoli di massimazione dai presidenti delle sezioni, entro dieci giorni dalla data del loro deposito.

3. Il Servizio massimario è composto di un consigliere che lo dirige e di un numero di magistrati non inferiore a sette. Ad esso sovrintende il presidente di sezione preposto al Servizio relazioni internazionali e comunitarie di cui al precedente articolo 18.

## TITOLO IV.

## STATUTO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI.

### ART. 81.

*(Qualifiche).*

I magistrati della Corte dei conti si distinguono in:

1) presidente della Corte dei conti;

2) procuratore generale;

3) presidenti di sezione;

4) consiglieri o vice procuratori generali;

5) primi referendari o sostituti procuratori generali;

6) referendari o sostituti procuratori generali.

### ART. 82.

*(Nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti).*

1. Il presidente della Corte dei conti è nominato, tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno tre-

anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.

3. Il procuratore generale della Corte dei conti è nominato, tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

4. Le nomine del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti hanno luogo entro e non oltre i trenta giorni di vacanza del posto.

ART. 83.

*(Nomina del segretario generale).*

1. Il segretario generale della Corte dei conti assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

2. L'incarico di segretario generale è conferito ad un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza.

3. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

4. In caso di assenza od impedimento il segretario generale è sostituito da altro magistrato assegnato al segretariato generale, designato con provvedimento del presidente della Corte dei conti.

ART. 84.

*(Ruolo dei magistrati della Corte dei conti).*

1. La tabella *A* allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura della Corte dei conti allegata, sotto la lettera *B*, alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I referendari e i sostituti procuratori generali, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a primo referendario o sostituto procuratore generale, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

3. I primi referendari e i sostituti procuratori generali, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a consigliere o vice procuratore generale, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

4. I consiglieri ed i vice procuratori generali della Corte dei conti, che abbiano almeno otto anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina alla qualifica di presidente di sezione, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e della anzianità di servizio.

5. I magistrati della Corte dei conti possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal precedente comma 4; in tal caso il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati.

6. I posti di consigliere di nomina diretta del Governo sono determinati in numero di trentasei.

ART. 85.

*(Consiglieri di nomina governativa).*

I posti di consigliere di nomina governativa sono conferiti a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche, nonché a magistrati e ad avvocati dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato con almeno un anno di anzianità. La nomina ha luogo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza, espresso a maggioranza dei suoi componenti, contenente valutazione di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere.

ART. 86.

*(Piante organiche).*

1. Con decreto del presidente della Corte dei conti da emanare, nella prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite, entro i limiti delle dotazioni organiche previste dalla presente legge, le piante organiche degli uffici giurisdizionali e di quelli di controllo, centrali e periferici, nonché degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione del numero dei magistrati con funzioni direttive superiori e delle altre qualifiche e del personale delle rimanenti carriere che vi debbono essere assegnati.

2. Il Consiglio di presidenza, all'inizio di ogni anno, stabilisce la consistenza minima di ciascun ufficio, in relazione alla effettiva disponibilità complessiva di magistrati delle diverse qualifiche.

ART. 87.

*(Abolizione del rapporto informativo).*

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Ai fini dei giudizi di idoneità per le promozioni alle varie qualifiche si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dall'ordinamento giudiziario.

ART. 88.

*(Garanzie).*

I magistrati della Corte dei conti non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di presidenza, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e con le garanzie e nelle forme stabilite dalla legge, ferma restando la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 89.

*(Trasferimenti dei magistrati).*

1. I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza adottata con il loro consenso o per motivate esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti da uno ad altro ufficio o da una ad altra funzione avvengono a domanda, quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione o d'ufficio,

previa pubblicazione dei posti da ricoprire per la reintegrazione della dotazione minima di cui al precedente articolo 86, fissata dal Consiglio di presidenza a norma del precedente articolo 75.

3. In caso di più aspiranti o di mancanza assoluta di aspiranti ad una sezione od ufficio viene, rispettivamente, prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica, sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

4. Qualora la provvista di magistrati per le sezioni regionali non possa essere assicurata per insufficienza di presenze nell'organico, il presidente della Corte dei conti, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio in altre sedi: in difetto si provvede seguendo il criterio della minore anzianità.

5. I magistrati di cui al precedente comma 4, continuano a prestare servizio presso l'ufficio di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

ART. 90.

*(Obbligo di residenza).*

I magistrati della Corte dei conti hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

ART. 91.

*(Collocamento a riposo per limiti di età).*

Ai magistrati della Corte dei conti si applicano le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per limiti di età.

ART. 92.

*(Incompatibilità di funzioni).*

Ai magistrati della Corte dei conti si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

ART. 93.

*(Collocamento fuori ruolo).*

1. Salvo casi previsti da leggi speciali, il collocamento fuori ruolo può essere disposto, nel limite massimo di trentacinque unità, soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

2. La permanenza fuori ruolo, salvo i casi previsti da leggi speciali, non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

3. È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le Amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali.

ART. 94.

*(Trattamento economico).*

Si applicano ai magistrati della Corte dei conti le norme previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione o di trasferimento, nonché di indennità di missione.

ART. 95.

*(Concorsi a referendario).*

1. I posti di referendario nel ruolo dei magistrati della Corte dei conti sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza appartenenti alle seguenti categorie:

1) magistrati amministrativi e avvocati dello Stato;

2) magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare con almeno due anni di anzianità di servizio;

3) professori universitari di ruolo docenti di materie giuridiche;

4) procuratori dello Stato con almeno due anni di anzianità di servizio;

5) dipendenti dello Stato con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva o equiparate;

6) dipendenti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, che siano stati assunti previ concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva o equiparate;

7) avvocati iscritti all'albo da almeno un anno.

2. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 29, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione con-

temporanea a ciascuno del singolo punteggio.

3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

5. Le prove scritte di concorso a referendario possono essere tenute, oltre che a Roma, anche nei capoluoghi di regione nei casi di concorsi che prevedano l'obbligo di svolgere servizio per almeno un triennio in sedi periferiche.

## TITOLO V.

## ORDINAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLA CORTE DEI CONTI.

### ART. 96.

*(Ruoli organici).*

1. I ruoli organici del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti sono stabiliti dalle tabelle *B, C, D, E, F* e *G* allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971 e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748.

2. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente della Corte dei conti o, per sua delega, dal Segretario generale, previo parere del Consiglio di amministrazione.

### ART. 97.

*(Istituzione della nona qualifica funzionale).*

1. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare na-

tura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Corte dei conti, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività:

*a)* coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio;

*b)* svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali;

*c)* effettuare ricerche e studi e, limitatamente ai casi consentiti dalla legge, rappresentare l'Istituto, ove non si provveda a mezzo di dirigente, presso Amministrazioni statali.

2. La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma 1 è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nel ruolo della Corte dei conti con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento.

ART. 98.

*(Uffici di segreteria).*

1. Presso le sezioni riunite centrali, il Consiglio di presidenza, la Conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo, le sezioni di controllo e giurisdizionali, gli uffici di controllo sugli atti delle Amministrazioni centrali e delle aziende autonome, la procura generale e gli uffici regionali di procura, sono istituiti uffici di segreteria per lo svolgimento delle operazioni di supporto alle attività istituzionali degli uffici.

2. Le sezioni riunite regionali e le sezioni giurisdizionali regionali si avvalgono di un unico ufficio di segreteria.

3. Agli uffici di segreteria e a quelli operanti nell'ambito della presidenza, del segretariato generale e dei servizi generali sono preposti funzionari della carriera dirigenziale, secondo i livelli di funzione indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge, ed è assegnato un congruo numero di impiegati.

4. L'assegnazione dei dirigenti agli uffici è disposta con ordinanza del presi-

dente della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza od impedimento del dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni sono esercitate dal funzionario presente nell'ufficio che riveste la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

6. Il presidente della Corte dei conti, o per sua delega il segretario generale, sentito il dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico ed operaio, provvede ad assegnare il personale ai vari servizi od uffici e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

7. I presidenti o i capi delle sezioni e uffici centrali e regionali provvedono, sentiti i dirigenti delle segreterie, ad assegnare il personale dipendente ai vari servizi od uffici e ad impartire le direttive necessarie al loro funzionamento.

ART. 99.

*(Uffici del segretariato generale).*

1. Presso gli uffici del segretariato generale un dirigente superiore è preposto all'amministrazione giuridica ed economica del personale amministrativo, tecnico ed operaio.

2. Alle divisioni del segretariato generale sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

ART. 100.

*(Funzioni dei dirigenti).*

1. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria, della presidenza, del segretariato generale, dei servizi generali nonché quelli preposti a funzioni ispettive relative all'esplicazione dei servizi della Corte, esercitano, in quanto compatibili con le leggi che disciplinano l'ordinamento della Corte dei conti, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare:

*a)* svolgono funzioni di direzione e coordinamento degli uffici cui sono preposti;

*b)* assicurano il funzionamento dell'ufficio, provvedono a ripartire il lavoro tra il personale amministrativo assegnato, ne vigilano e controllano l'attività, la disciplina e il rendimento e riferiscono periodicamente ai magistrati preposti ai rispettivi uffici sull'andamento dei servizi;

*c)* curano la registrazione dei provvedimenti per i quali le sezioni o i magistrati delegati al controllo abbiano determinato l'apposizione del visto;

*d)* provvedono alla redazione degli atti previsti dalla legge;

*e)* assistono i magistrati nell'espletamento delle attività istruttorie;

*f)* promuovono i provvedimenti che reputano opportuni per migliorare l'efficienza dei servizi e per perfezionare i metodi di lavoro;

*g)* hanno compiti di studio, di ricerca e di collaborazione giuridica ed amministrativa.

3. Il dirigente preposto all'amministrazione giuridica ed economica del personale amministrativo, tecnico ed operaio esercita altresì le funzioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 101.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il Consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è presieduto da un presidente di sezione designato dal Consiglio di presidenza ed è composto dal segretario generale, con funzioni di relatore, da sei consiglieri della Corte dei conti designati dal Consiglio di presidenza, dal dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo,

tecnico ed operaio e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato ogni quattro anni con decreto del presidente della Corte dei conti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo appartenente alla nona qualifica funzionale.

ART. 102.

*(Commissione di disciplina).*

1. La Commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, da due consiglieri e da due primi dirigenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo appartenente alla nona qualifica funzionale.

ART. 103.

*(Commissioni esaminatrici dei concorsi).*

1. Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con decreto del presidente della Corte dei conti, sono così composte:

*a)* per i concorsi di ammissione alla ottava e nona qualifica funzionale, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o sostituto procuratore generale, un dirigente superiore, un primo dirigente e un docente universitario di materia oggetto di prova di esame;

*b)* per i concorsi di ammissione alla sesta e settima qualifica funzionale da un consigliere o vice procuratore generale o

primo referendario o sostituto procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui uno appartenente alla carriera dirigenziale, due funzionari della nona qualifica funzionale e un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docente in uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali;

*c)* per i concorsi di ammissione alla quarta e quinta qualifica funzionale, da un dirigente superiore della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un primo dirigente, da due funzionari di livello non inferiore alla ottava qualifica funzionale e da un professore ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, docente della materia oggetto della prova pratica, o da un esperto nell'uso dei mezzi meccanici od elettronici sui quali sarà svolta la prova stessa;

*d)* per i concorsi di ammissione alla seconda e terza qualifica funzionale, da un primo dirigente con funzioni di presidente, e da quattro membri scelti tra gli impiegati della Corte dei conti di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

2. Le funzioni di segretario per tutte le commissioni come sopra indicate saranno disimpegnate da un impiegato della Corte dei conti di livello non inferiore alla sesta qualifica funzionale.

3. I titoli di studio richiesti per l'ammissione alle qualifiche funzionali sono disciplinati con il decreto di identificazione dei profili professionali in relazione alle specifiche funzioni e mansioni da svolgere.

4. Tra le prove di esame per l'ammissione alla quarta e quinta qualifica funzionale può essere prevista, oltre alla prova di dattilografia, anche mediante l'uso di macchine con memoria elettronica, la prova di stenografia, ovvero di riproduzione su foglio dattiloscritto del contenuto di nastro a mezzo dittafono.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo restano in vigore le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

ART. 104.

*(Stato giuridico ed economico).*

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico nonché per le attribuzioni del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

## TITOLO VI.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

### CAPO I.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA.

ART. 105.

*(Effetti giuridici ed economici).*

Ai magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite la qualifica di primo referendario o sostituto procuratore generale, dopo due anni di effettivo servizio, e la qualifica di consigliere o di vice procuratore generale dopo quattro anni di complessivo servizio, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 84.

ART. 106.

*(Prima elezione del Consiglio di presidenza).*

1. Nella prima applicazione della presente legge le elezioni per il Consiglio di presidenza hanno luogo entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. A decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di presidenza sono soppressi il Consiglio di presidenza, nonché le sezioni del Consiglio stesso previste dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.

### ART. 107.

*(Personale comandato).*

1. È vietato il comando, nonché qualsiasi altra forma di utilizzazione presso la Corte dei conti, di personale appartenente alle Amministrazioni civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici. Effettuati l'inquadramento definitivo del personale della Corte dei conti ed il concorso riservato di cui all'articolo 110 secondo le modalità della presente legge, il personale comandato da almeno tre anni con formale provvedimento è inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nei ruoli della Corte dei conti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le domande devono essere presentate non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale comandato che non intenda optare per l'inquadramento nei ruoli della Corte dei conti, sarà restituito alle Amministrazioni di appartenenza non oltre la data di definizione delle posizioni giuridiche di cui al precedente comma.

### ART. 108.

*(Inquadramento nelle qualifiche funzionali ed individuazione dei profili professionali).*

1. L'inquadramento del personale della Corte dei conti previsto dal nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è effettuato previo pa-

rere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale della Corte stessa.

2. Per l'effettuazione della prova selettiva prevista dal decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvederà mediante corsi per i vari profili professionali, di durata non inferiore a due mesi, con esami finali costituiti dalla presentazione di una tesi scritta e da un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dei corsi.

3. Analoghi separati corsi saranno predisposti anche per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

4. Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono richiesti cinque anni di effettivo servizio con svolgimento di mansioni diverse o superiori a quelle della qualifica rivestita.

5. L'ordinamento dei corsi di cui ai commi 2 e 3, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi, sono stabiliti nei relativi bandi di indizione da emanarsi con decreti del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa.

6. Si applica al personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti il beneficio di cui all'articolo 42, primo comma, numero 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora individuati i profili professionali, alla determinazione dei profili stessi per il personale della Corte dei conti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, su proposta di un'apposita commissione paritetica, presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da quattro magistrati della Corte dei conti, da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione

pubblica –, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 109.

*(Inquadramento nella nona qualifica funzionale e trattamento economico del personale ivi inquadrato).*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Corte dei conti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica funzionale nona del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del predetto decreto.

2. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona, al personale appartenente alla stessa qualifica spetta per il primo triennio il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

3. La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma 2 si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

4. I profili professionali per gli appartenenti alla nona qualifica funzionale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, su proposta della commissione paritetica di cui al comma 7 dell'articolo precedente.

ART. 110.

*(Concorso riservato).*

1. Il cinquanta per cento dei posti che si rendono disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso almeno del titolo di studio di grado inferiore a quello prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

2. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

ART. 111.

*(Sistema informativo).*

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Corte dei conti sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per le esigenze connesse all'attività di referto al Parlamento è fatto obbligo a tutte le Amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato di fornire su supporto magnetico compatibile, a richiesta della Corte dei conti, i dati dei rispettivi sistemi informativi.

3. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Corte dei conti si avvale di 180 unità di personale, facenti parte delle dotazioni organiche di cui alle allegate tabelle.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, sono definite le modalità per lo svolgimento

dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Corte dei conti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

5. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma 4 possono essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Corte dei conti, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione alla esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

6. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Corte dei conti può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

7. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 112.

*(Copertura finanziaria).*

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 35 miliardi in ragione d'anno. Alla relativa spesa, valutata in lire 4 miliardi nell'anno 1986 e in lire 6 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni risultanti per gli anni medesimi dall'accantonamento preordinato sul capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, per la voce « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture del l'Amministrazione del Tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI

TABELLA A

*Ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti.*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Presidente | 1 |
| Procuratore generale | 1 |
| Presidente di sezione | 42 |
| Consiglieri<br>Vice procuratori generali<br>Primi referendari o sostituti procuratori<br>Referendari o sostituti procuratori | 588 |
| Totale ... | 632 |

*Segue:* TABELLA A

*Elenco delle funzioni dei presidenti di sezione.*

| Numero posti | Funzioni |
|---|---|
| 1 | Sezione controllo Stato (art. 2) |
| 1 | Sezione controllo enti (art. 8) |
| 1 | Sezione enti locali (art. 16) |
| 4 | Sezione controllo regioni a statuto speciale (art. 2 D. Lgs 6 maggio 1948, n. 625; art. 42 DPR 16 febbraio 1973, n. 49; art. 32 DPR 29 novembre 1975, n. 902; art. 1 DPR 16 gennaio 1978, n. 21) |
| 2 (1) | Sezione giurisdizionale regionale del Lazio per le pensioni civili (art. 30) |
| 2 (1) | Sezione giurisdizionale regionale del Lazio in materia contabile (art. 30) |
| 2 (1) | Sezione giurisdizionale regionale del Lazio per le pensioni militari (art. 30) |
| 20 | Sezioni giurisdizionali regionali e provinciali (art. 30) |
| 6 (2) | Sezioni giurisdizionali regionali del Lazio per le pensioni di guerra (artt. 30 e 64) |
| 1 | Servizio relazioni internazionali e comunitarie (art. 18) |
| 1 | Comitato liquidazioni pensioni di guerra (art. 91 L. 18 marzo 1968, n. 313) |
| 1 | Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (art. 166 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092) |
| 42 | |

(1) di cui 1 con funzioni di presidente aggiunto.
(2) di cui 3 con funzioni di presidente aggiunto.

TABELLA B

*Carriera direttiva: ruolo dirigenziale*

| LIVELLO DI FUNZIONE | Posti di funzione |
|---|---|
| D – Dirigente superiore, posti n. 14: | |
| – Direttore della Segreteria delle sezioni riunite centrali | 1 |
| – Direttore della Segreteria del Consiglio di presidenza | 1 |
| – Direttore della Segreteria della Conferenza dei Presidenti di sezioni di controllo centrali e regionali | 1 |
| – Direttore della Segreteria della Sezione controllo Stato | 1 |
| – Direttore della Segreteria della Sezione controllo Enti | 1 |
| – Direttore della Segreteria della Sezione Enti locali | 1 |
| – Direttore della Segreteria generale delle Sezioni giurisdizionali regionali del Lazio per le pensioni di guerra | 1 |
| – Direttore della Segreteria della Procura generale | 1 |
| – Direttore della Segreteria delle Sezioni riunite per le regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia | 4 |
| – Direttore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico e operaio | 1 |
| – Ispettore superiore | 1 |
| E – Primo dirigente, posti n. 88: | |
| – Direttore delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali del Lazio | 5 |
| – Direttore delle Segreterie degli Uffici di controllo centrali | 14 |
| – Direttore delle Segreterie delle Sezioni di controllo | 4 |
| – Direttore delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali e provinciali | 20 |
| – Direttore delle Segreterie degli Uffici regionali e provinciali della Procura generale | 25 |
| – Direttore della Segreteria dell'Ufficio di Presidenza | 1 |
| – Direttore delle Divisioni del Servizio affari generali | 2 |
| – Direttore delle Divisioni del Servizio del personale | 7 |
| – Direttore del Servizio del bilancio | 1 |
| – Direttore della Segreteria dell'Ufficio atti di Governo | 1 |
| – Direttore della Segreteria del Servizio studi e documentazione | 1 |
| – Direttore della Segreteria del Servizio per l'informatica | 1 |
| – Direttore della Biblioteca | 1 |
| – Direttore della Segreteria del Servizio relazioni al Parlamento | 1 |
| – Direttore della Segreteria del Massimario, rivista e relazioni internazionali e comunitarie | 1 |
| – Ispettore | 3 |
| Totale | 102 |

TABELLA C

*Carriera direttiva*

| Livello | | Qualifiche provvisorie | N. dei posti |
|---|---|---|---|
| IX | – | Direttori superiori e direttori capo di segreteria e di revisione | 50 |
| VIII | – | Direttori capi aggiunti di segreteria o di revisione | 400 |
| VIII | – | Direttori di segreteria o di revisione | |
| VII | – | Vice direttori di segreteria o di revisione | |
| | | Totale | 450 |

*Nota:* La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA D

*Carriera di concetto*

| Livello | | Qualifiche provvisorie | N. dei posti |
|---|---|---|---|
| VII | – | Segretari capi e Revisori capi | 1.060 |
| VII | – | Segretari principali | |
| VI | – | Revisori principali | |
| VI | – | Segretari e Revisori | |
| | | Totale | 1.060 |

*Nota:* La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA E

*Carriera esecutiva*

| Livello | Qualifiche provvisorie | N. dei posti |
|---|---|---|
| | | |
| A) *Personale di archivio.* | | |
| V | Coadiutori superiori | 780 |
| V | Coadiutori principali | |
| IV | Coadiutori | 1 |
| IV | Assistente alla vigilanza | |
| B) *Personale tecnico.* | | |
| V | Coadiutori meccanografici superiori | 200 |
| IV | Coadiutori meccanografici | |
| C) *Personale di dattilografia.* | | |
| V | Coadiutori superiori | 400 |
| IV | Coadiutori dattilografi | |
| | Totale | 1.381 |

*Nota:* La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA F

*Carriera ausiliaria*

| Livello | Qualifica provvisoria | N. dei posti |
|---|---|---|
| | | |

A) *Personale addetto agli uffici.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| III | — | Commessi capi ..... | 400 |
| III | — | Commessi ..... | |

B) *Personale tecnico.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| III | — | Agenti tecnici capi ..... | 60 |
| III | — | Agenti tecnici ..... | |

Totale ..... 460

*Nota:* La ripartizione dei posti della presente tabella verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti per profilo professionale necessari per i servizi d'istituto

TABELLA G

*Personale operaio*

(Addetto a lavori di trasporto di materiali o di pulizia)

| Livello | Qualifica provvisoria | N. dei posti |
|---|---|---|
| II — | Operai comuni | 60 |
| | Totale | 60 |

*Riepilogo*

| Ruolo | Numero dei posti |
|---|---|
| Magistratura | 632 |
| Dirigenza | 102 |
| Personale della carriera direttiva | 450 |
| Personale della carriera di concetto | 1.060 |
| Personale della carriera esecutiva: | |
| Personale di archivio | 781 |
| Personale tecnico | 200 |
| Personale di dattilografia | 400 |
| Personale della carriera ausiliaria: | |
| Personale addetto agli uffici | 400 |
| Personale tecnico | 60 |
| Personale operaio | 60 |
| Totale | 4.145 |